



Parma, 31/08/2021

OGGETTO: BANDO PER CONCESSIONE PALESTRA SCOLASTICA “CARLO ALBERTO MOISE” PRESSO LA SCUOLA LINO MAUPAS DI VICOFERTILE PARMA. CHIARIMENTO N. 2

In merito alle seguenti richieste di chiarimento:

1) In riferimento ai requisiti di capacità tecnico-professionali, si richiede che la previsione nel bando di gara di non menzionare espressamente la possibilità di ricorrere all'avvalimento non ne precluda l'utilizzo. 2) La garanzia provvisoria può essere costituita anche attraverso una fidejussione assicurativa? 3) In caso di avvalimento, si richiede se anche l'impresa ausiliaria debba provvedere alla sottoscrizione dei documenti attraverso firma digitale. In caso di avvalimento, qualora l'impresa ausiliaria fosse stata in passato concessionaria dell'impianto oggetto del bando, si richiede se l'attestazione del requisito di capacità tecnico-professionale di cui al punto 7.1 debba essere rilasciata dalla medesima stazione appaltante Parma Infrastrutture.

Si comunica che:

1) In relazione alla domanda n 1 si sottolinea che, sentita l'Amministrazione Comunale e nello specifico il Settore Sport in qualità di Ente gestore, ed acquisito loro parere in merito, con nota pervenuta Ns Prot 2054 del 31/08/2021, Parma Infrastrutture ne ha preso atto e vi comunica l'ammissibilità di partecipare al bando, in assenza del possesso dei requisiti, con l'utilizzo dell'istituto dell'avvalimento.

2) In merito alla domanda 2 si comunica che la garanzia provvisoria può essere costituita, a scelta dell'offerente, fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. **La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.**

La garanzia deve avere validità di 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo fissato nella presente lettera per la presentazione dell'offerta. Tale garanzia dovrà essere presentata in originale.

La garanzia anche costituita in contanti o assegno circolare o in titoli del debito pubblico, a pena di esclusione ed ai sensi dell'art. 93, c. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), deve contenere l'impegno di un fidejussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare, in caso di

aggiudicazione, la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Tale garanzia provvisoria dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Per quanto qui non previsto trova applicazione l'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi).

In caso di decadenza o revoca dall'aggiudicazione per inadempimento degli obblighi gravanti sull'aggiudicatario prima della stipula del contratto, ovvero per accertata mancanza in capo allo stesso dei requisiti richiesti, la stazione appaltante provvederà all'incameramento della garanzia provvisoria, fatto salvo il diritto al maggiore danno, riservandosi la facoltà di aggiudicare il servizio al concorrente che segue nella graduatoria finale. Tale facoltà può essere esercitata anche nel caso di rinuncia all'appalto, in caso di fallimento, di risoluzione o recesso, senza che in ogni caso da suddette circostanze derivi alcun diritto per i concorrenti utilmente collocati in graduatoria.

3) In relazione alla domanda 3 si comunica che in caso di avvalimento dei requisiti il concorrente può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. In tal caso il concorrente deve obbligatoriamente allegare alla domanda di partecipazione alla gara:

- a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi della vigente normativa, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- b) una dichiarazione sottoscritta digitalmente da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento da rendersi mediante compilazione del modello DGUE allegato alla presente (contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, ove pertinente, e alla parte VI); oltre il DGUE anche il Mod1 ed il Mod2 intergrativi al DGUE;
- c) una dichiarazione sottoscritta digitalmente dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- d) una dichiarazione sottoscritta digitalmente dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi);
- e) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

Le citate dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 (e smi) e dalle stesse possono derivare conseguenze penali di cui all'art. 76 del medesimo DPR 445/2000 (e smi) in caso di dichiarazioni mendaci.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed esclude la garanzia.

Ai sensi dell'art. 89, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo posto a base di gara. Devono essere compilate e sottoscritte digitalmente anche l'Allegato 1 l'Allegato 2 al Protocollo di legalità.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) alla presente gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Il contratto di avvalimento, a pena di esclusione, secondo quanto indicato nell'art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) e nella Determina AVCP n. 2/2012 deve riportare in modo esplicito compiuto ed esauriente l'oggetto del contratto di avvalimento, vale a dire le risorse e i mezzi prestati, da elencare "in modo determinato e specifico". Pertanto il contratto di avvalimento non può sostanziarsi nell'impegno generico "a mettere a disposizione in caso di aggiudicazione le risorse necessarie di cui il concorrente è carente".

Trova altresì applicazione il disposto dell'art. 88 del DPR n. 207/2010 (e smi), in quanto compatibile ai sensi dell'art. 216, comma 14.

Si comunica infine che ai fini della comprova del possesso dei requisiti sia di ordine generale che speciale si rimanda al paragrafo 7 del bando; nello specifico si ricorda che l'operatore economico che intende partecipare deve produrre, a pena di esclusione dalla gara, una dichiarazione nella quale si attesta di aver svolto attività sportiva nell'ultimo triennio (2018, 2019, 2020), nell'ambito del settore sportivo compreso presso centri sportivi polifunzionali.

Per ciascuna dichiarazione dovranno essere specificate:

- la tipologia del servizio effettuato;
- il periodo e la durata;
- il committente (indicando recapiti e nominativo del referente da contattare per le verifiche).

In caso di committente privato tali servizi dovranno essere comprovati dal concorrente allegando alla documentazione le attestazioni rilasciate dagli stessi committenti privati; **nel caso l'impresa concorrente o l'impresa ausiliaria in avvalimento avessero prestato la propria attività presso il nostro Ente è sufficiente specificare quanto di cui sopra e non è necessario dunque una nostra attestazione, come invece è richiesta in caso di altre committenze private.**

Il Responsabile Ufficio Appalti

F.to Ing. Stefania Puteo